

DL Clima: approvazione al Senato in prima lettura

25 Novembre 2019

L'Aula del Senato ha licenziato, in prima lettura, il disegno di legge di conversione del DL 111/2019 recante "Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria e proroga del termine di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229" cd. DL "Clima" ([DDL 1547/S](#) - Relatrice la Sen. Patty L'Abbate del Gruppo parlamentare M5S).

Tra le novità del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:

-al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile indicati dalla risoluzione ONU A/70/L.I del 25 settembre 2015, **viene previsto che il CIPE assuma la nuova denominazione di CIPESS** - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile;

-è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un **fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali**, con dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalità di ripartizione delle risorse saranno stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge;

-viene stabilito che il **territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA)**. Nell'ambito di tali zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, **forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti** di natura incrementale compatibile con le finalità di cui all'articolo 19, decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni;

-viene istituito il **programma Italia Verde**, con la previsione dell'assegnazione annuale d parte del Consiglio ei Ministri del titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana, capoluogo di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione (definita con decreto del Ministro dell'ambiente). A tal fine, le città capoluogo di provincia possono presentare al Ministero dell'Ambiente un **dossier di candidatura che raccoglie progetti cantierabili** volti a incrementare la sostenibilità delle attività urbane, migliorare la qualità dell'aria e della salute pubblica, promuovere la mobilità sostenibile e l'economia circolare, con **l'obiettivo di favorire la transizione ecologica. I progetti contenuti nel dossier della città** **progetti contenuti nel dossier di candidatura della città proclamata "Capitale verde d'Italia" saranno finanziati dal Ministero dell'Ambiente, nell'anno del conferimento del titolo nel limite di 3 milioni di euro.** In sede di prima attuazione, **le candidature saranno presentate entro il 31 dicembre 2019;**

-è istituito presso il Ministero dell'Ambiente il **programma sperimentale « Caschi verdi per l'ambiente »** con lo scopo di realizzare, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della

cooperazione interna, iniziative di collaborazione inter-nazionale volte alla **tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico**, anche rientranti nelle riserve di cui al programma « L'uomo e la biosfera » – MAB dell'Unesco, e di contrastare gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici. A tali fini è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

-viene modificata la norma sull'**approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria** in cui sono individuate le misure nazionali volte ad assicurare la corretta e piena attuazione della direttiva 2008/50/CE e a contrastare i cambiamenti climatici. In particolare, viene prevista l'approvazione entro novanta giorni (anziché sessanta) dall'entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, **in coordinamento con il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e con la pianificazione di bacino per il dissesto** idrogeologico e sentita la Conferenza Stato-Regioni. E', inoltre, stabilita l'istituzione presso il Ministero dell'Ambiente il **tavolo permanente interministeriale sull'emergenza climatica**, composto da un rappresentante del Ministero medesimo e di ciascuno dei Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di monitorare, e adeguare ai risultati, le azioni del Programma strategico nazionale;

-viene modificata la norma che attribuisce alle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico il compito di **introdurre, tra i criteri per la realizzazione delle opere, il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali**, laddove ritenuto necessario **per prevenire il rischio idrogeologico**. In particolare, vengono inseriti tra i criteri anche la pulizia e la manutenzione delle fasce ripariali, con relativo piano di manutenzione. E', inoltre, previsto il **raccordo con la pianificazione e la programmazione delle misure e degli interventi per la sicurezza idraulica di competenza delle Autorità di bacino distrettuale** di cui all'articolo 63 del D.Lgs n. 152/2006. Le modalità attuative degli interventi saranno stabilite con decreto del Ministero dell'Ambiente, sentito il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 L.10/2013, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Lo svolgimento delle attività di rimboschimento può essere affidato dalle autorità competenti nella gestione del demanio fluviale e nella programmazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico agli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, nel rispetto della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici.

Il decreto legge, che scade il 13 dicembre 2019, è stato trasmesso alla Camera dei Deputati per la seconda lettura ([DDL 2267/C](#)) .